


TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, FORESTE E FAUNA

Via Vannetti n. 41 – 38122 Trento

T +39 0461 497661

pec dip.protezione_civile@pec.provincia.tn.it

@ dip.protezionecivile@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it


A tutti i Comuni del Trentino

e p.c.

Spett.li

Presidente della Provincia
A tutti i Dipartimenti della PAT
Consorzio dei Comuni Trentini
**Commissariato del Governo
per la Provincia di Trento**
Questura di Trento
**Comando provinciale dei
Carabinieri di Trento**
**Comando provinciale della
Guardia di finanza di Trento**
Ufficio stampa della Provincia

Prot. n. D327/2020/21-2020-4

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: ordinanza del Presidente della Provincia n. 54 del 14 novembre 2020 prot. n. A001/2020/726529 in tema di Covid-19 - Chiarimenti in tema di mercati all'aperto

In seguito alle segnalazioni pervenute da alcuni Comuni circa le disposizioni in tema di mercati all'aperto di cui all'ordinanza in oggetto, si chiarisce quanto segue.

La citata ordinanza prevede, al fine di consentire l'attività del commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata, la predisposizione di un apposito piano da parte del Sindaco, nel quale tra l'altro va individuata *"la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita"* (punto 4, lett. b, del dispositivo dell'ordinanza).

Tale prescrizione è dettata dall'esigenza di creare un senso unidirezionale, con un'entrata ed un'uscita dall'area di mercato, che regolamenti il flusso degli utenti e impedisca la creazione di possibili occasioni di assembramento.

Alcuni Comuni hanno evidenziato che, in virtù delle peculiarità delle aree in cui si svolgono i relativi mercati (caratterizzate alcune da diverse intersezioni e diversi potenziali punti di accesso) risulta difficile, se non impossibile, prevedere la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita.

A tal fine, appare opportuno chiarire che la prescrizione di cui si discute va interpretata e applicata secondo buon senso e in modo ragionevole, in modo tale da garantire lo scopo sotteso.

In buona sostanza, non è vincolante prevedere un unico e solo varco di accesso con relativa uscita, ma l'area di mercato (in base alle sue caratteristiche) può essere, laddove possibile, suddivisa in settori, ognuno dei quali con un proprio varco di accesso ed uno di uscita, al fine di garantire per ogni settore quel flusso unidirezionale di utenti di cui si sopra, nel rispetto delle regole generali che impediscano occasioni di assembramento.

Si richiama, infine, l'importanza di rispettare le altre misure previste in argomento dall'ordinanza del Presidente della Provincia n. 54 del 14 novembre 2020 prot. n. A001/2020/726529.

IL DIRIGENTE GENERALE
- ing. Raffaele De Col -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)